

Archivio selezionato: Sentenze Cassazione civile

Autorità: Cassazione civile sez. lav.

Data: 04/10/1995

n. 10412

Classificazioni: IMPRESA E IMPRENDITORE - Impresa familiare

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott.	Romano	PANZARANI	Presidente
"	Marino Donato	SANTOJANNI	Consigliere
"	Bruno	D'ANGELO	"
"	Bruno	BATTIMIELLO	"
"	Guido	VIDIRI	Rel. "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

CAPPONI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in Roma Via Manfredi 17 presso l'avv. Claudio Conti che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso.

Ricorrente

contro

TOFI IRMA CAPPONI, GINO CAPPONI, ANTONIO CAPPONI

Intimati

nonché contro

CAPPONI DANIELA, elettivamente domiciliata in Roma Via Acherusio 8, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Marchetti e Giancarlo Zuccaccia che la rappresentano e difendono giusta delega in calce al ricorso.

Controricorrente

per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Perugia del 15-1-93 - 1-6-93 N. R.G. 2663-93;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14-6-95 dal Cons. Dr. Guido Vidiri;

udito l'avv. Conti;

udito l'avv. Marchetti;

udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Carlo Chirico che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Fatto

Svolgimento del processo

Con ricorso al Pretore di Perugia, Francesco Capponi riferiva che in data 6 ottobre 1989 aveva transatto una serie di controversie instaurate con i propri genitori Giovanni Capponi ed Irma Tofi, partecipi di una impresa familiare di cui era titolare Giovanni Capponi, e che aveva ad oggetto la "Farmacia Centrale Capponi", corrente in Perugia a corso Vannucci. Il suddetto atto transattivo, anche se accompagnato da "un atto modificativo di impresa familiare" in data 7 ottobre 1989, rivolto a terzi (in cui esso ricorrente veniva immesso come collaboratore dell'impresa, con la qualifica di direttore della farmacia, ferma la titolarità della medesima in capo al padre e la partecipazione agli utili dei genitori nella misura del 60%), aveva in realtà avuto il significato di una "cessione di fatto della gestione dell'impresa familiare" ad esso ricorrente, con diritto dei genitori di percepire una rendita mensile netta indipendentemente dall'esito economico della gestione, come risultava dalla convenzione stipulata contestualmente e che correggeva nei rapporti interni il significato e la portata dell'atto reso pubblico.

Sulla base di tali premesse, Francesco Capponi assumendo che era nullo l'atto del 28 dicembre

1989 con il quale i genitori avevano nuovamente modificato l'impresa familiare escludendolo unilateralmente dalla stessa, chiedeva al Pretore che fosse accertata la prevalenza degli accordi transattivi sottoscritti in data 6 ottobre 1989 su quelli figurativamente esternati e per l'effetto che fosse dichiarata la nullità di ogni atto modificativo dell'impresa familiare adottato senza il consenso di esso ricorrente.

Dopo che si era costituita in giudizio Irma Tofi e dopo l'integrazione del contraddittorio nei riguardi degli eredi di Giovanni Capponi, nel frattempo deceduto, il Pretore rigettava la domanda attrice sulla base della considerazione che gli accordi dell'ottobre 1989 avevano una efficacia limitata nel tempo e che Giovanni Capponi aveva legittimamente esercitato da solo il potere di modificare l'assetto dell'impresa familiare di cui era rimasto unico titolare, indipendentemente dalle inadempienze addebitate al figlio Francesco Capponi. Comunque l'impresa familiare era venuta a cessare con la morte di Giovanni Capponi e con il subentro di una situazione di comunione ereditaria.

A seguito di gravame da parte di Francesco Capponi, il Tribunale di Perugia con sentenza del 15 gennaio - 1 giugno 1993 rigettava l'appello e per l'effetto confermava l'impugnata sentenza.

Avverso tale sentenza Francesco Capponi propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo.

Resiste con controricorso Daniela Capponi.

Non si sono costituiti invece Irma Tofi e gli altri eredi di Giovanni Capponi, e cioè Gino ed Antonio Capponi.

Diritto

Motivi della decisione

Con l'unico motivo di ricorso Francesco Capponi deduce contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c. n. 5).

In particolare il ricorrente lamenta che il Tribunale, non interpretando correttamente l'effettivo contenuto della domanda formulata in giudizio (volta esclusivamente ad accertare la simulazione dell'atto di modifica dell'impresa familiare come stipulato nell'atto pubblico), abbia erroneamente dichiarato l'infondatezza della stessa, motivandone il rigetto con argomentazioni contraddittorie. Ed infatti il giudice d'appello dopo avere nella parte motiva (pag. 14 della sentenza) riconosciuto la prevalenza degli atti dissimulati su quello simulato di costituzione di impresa familiare non aveva, poi, da tale affermazione fatto scaturire gli effetti consequenziali, in quanto aveva rigettato la domanda, confermando la sentenza del Pretore, che pure in motivazione aveva disatteso in tutta la sua impostazione.

La censura è infondata.

Prima di esaminare il merito del ricorso va premesso come nessuna rilevanza abbia sulla controversia in esame la circostanza che tra le parti sia pendente una causa di divisione ereditaria a seguito della morte di Giovanni Capponi, in quanto tra i due giudizi non risulta esservi alcun rapporto di litispendenza nè di connessione oggettiva e soggettiva, che invece di essere provato (cfr. Cass. 11 agosto 1990 n. 8229, che devolve l'onere della prova in tema di continenza di cause a chi solleva la relativa eccezione, al fine di rendere possibile l'esame comparativo delle domanda proposte e di accertarne la pendenza e la parziale coincidenza; nonché per analoga statuizione sull'onere della prova in tema di eccezione di litispendenza: Cass. 15 settembre 1981 n. 5100) viene escluso dal ricorrente, come si evince dal contenuto della sua impugnazione.

Ciò precisato, il Collegio ritiene che nella fattispecie in esame non sussista il denunziato vizio di

contraddittorietà della motivazione.

È giurisprudenza costante che la motivazione di una sentenza è insufficiente quando riveli, nel suo insieme, una obiettiva deficienza del criterio logico che ha condotto il giudice di merito alla formazione del proprio convincimento, ed è invece contraddittoria quando le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti di guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l'individuazione della ratio decidendi, cioè l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione adottata; eventualità questa che può, quindi, verificarsi allorquando manchi un nesso di coerenza tra le varie ragioni di cui si compone la motivazione, o venga attribuito a taluno degli elementi emersi nel corso di causa di un significato fuori del senso comune o del tutto inconciliabile con il suo effettivo contenuto, o infine - come detto - si riscontri una assoluta incompatibilità razionale tra i vari elementi di causa (cfr. ex plurimis: Cass. 16 gennaio 1991 n. 357; Cass. 26 novembre 1988 n. 6380; Cass. 19 febbraio 1987 n. 1795).

Orbene, la sentenza impugnata non è incorsa in alcuna delle ipotesi di contraddittorietà della motivazione innanzi indicate.

È noto che l'interpretazione della domanda e l'apprezzamento della sua ampiezza e del suo contenuto costituiscono un tipico accertamento di fatto, come tale devoluto dalla legge al giudice di merito, sicché alla Corte di legittimità è solo riservato il controllo della motivazione che sorregge sul punto la pronuncia impugnata (cfr. tra le altre: Cass. 15 aprile 1987 n. 3725).

Orbene, il Tribunale di Perugia, in base alla lettera del ricorso introduttivo della lite e degli altri atti di causa, con una motivazione logica e giuridicamente corretta, e pertanto non censurabile in questa sede di legittimità, ha evidenziato come la domanda del ricorrente Francesco Capponi fosse diretta ad accertare la prevalenza degli accordi transattivi sottoscritti il 6 ottobre 1989 su quelli "figurativamente esternati" e come la stessa domanda, sul presupposto che i suddetti atti transattivi avessero fatto passare la titolarità dell'azienda farmaceutica ad esso ricorrente (a fronte della costituzione di un vitalizio a favore dei genitori), fosse rivolta a far valere la nullità dell'atto modificativo dell'impresa familiare posto in essere unilateralmente e contro la sua volontà dal padre Giovanni Capponi.

Una volta interpretata in tal modo la domanda di Francesco Capponi, il Tribunale ha poi evidenziato, sempre con una motivazione logicamente coerente, come con l'atto transattivo si fosse conferito al suddetto Capponi solo il potere di "gestione ordinaria della farmacia", con il conseguente riconoscimento che il padre continuava ad essere "titolare e proprietario della farmacia". Dette clausole risultavano incompatibili con il preteso e rivendicato trasferimento della proprietà dell'azienda farmaceutica, che andava escluso anche sulla base dell'atto dissimulato, in cui veniva detto chiaramente che la donazione dell'azienda era solo "un progetto" per la cui realizzazione sarebbero occorsi tempi tecnici di circa tre mesi, e che nel frattempo veniva data attuazione alla "soluzione provvisoria" contenuta nell'atto modificativo dell'impresa familiare. Da qui, la piena conseguenzialità logica anche dell'ulteriore affermazione del Tribunale, che essendo rimasto Giovanni Capponi l'unico titolare dell'impresa farmaceutica, allo stesso spettava il potere di escludere nell'anzidetta qualità il figlio Francesco dalla suddetta impresa; e da qui, ancora, l'esclusione della nullità dell'atto del 28 dicembre 1989, con il quale detto potere è stato esercitato.

La sentenza impugnata risulta quindi motivata adeguatamente e non presenta i salti logici che le sono stati addebitati dal ricorrente; essa, inoltre, non incorre in alcun errore giuridico, stante il potere ex art. 230 bis c.c. del titolare dell'impresa familiare di gestire l'impresa stessa, ed importando, in ogni caso, un esercizio dei poteri in violazione degli obblighi scaturenti dalla suddetta norma, non l'invalidità degli atti posti in essere ma unicamente l'obbligo di risarcire i danni provocati (cfr. per la natura individuale dell'impresa familiare e per la spettanza della qualifica di imprenditore solamente al titolare della stessa: Cass. 25 luglio 1992 n. 8959, che precisa altresì come l'esclusione del partecipante familiare da parte del titolare dell'impresa

determini il diritto del familiare, oltre che alla liquidazione della quota spettante, al risarcimento del danno per il caso in cui l'esclusione sia ingiustificata, non potendo il titolare dell'impresa essere privato dell'esercizio della propria attività e della proprietà dei beni aziendali e dei capitali; Cass. 2 aprile 1992 n. 4030).

Il ricorrente va condannato al pagamento a favore di Daniela Capponi delle spese del presente giudizio, liquidate unitamente all'onorario difensivo, come in dispositivo, mentre nessuna statuizione va emessa in relazione agli altri intimati, attesa la loro mancata costituzione.

PQM

p.q.m.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento a favore della parte costituita Daniela Capponi delle spese del presente giudizio, liquidate in lire 36.000, oltre lire 5.000.000 (cinquemilioni) per onorario difensivo. Nessuna statuizione sulle spese in relazione alle parti non costituite.

Così deciso in Roma il 14 giugno 1995.

Note

Utente: univd0439 UNIV.DI BERGAMO

www.iusexplorer.it - 13.09.2015

© Copyright Giuffrè 2015. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156